

DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE APRILE 2021, N. RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI.

RELAZIONE

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

Al **comma 1** le modifiche proposte intervengono sulla disciplina del lavoro agile introdotta dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, pur mantenendo inalterata – stante il contesto emergenziale che ancora affligge il Paese – la flessibilità organizzativa che può derivare dall'utilizzo del lavoro agile, proroga al 31 dicembre 2021 il termine di applicazione delle misure in materia di lavoro agile disciplinate dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, rinviando alla contrattazione collettiva (ove prevista in relazione alla categoria di personale interessato) la definizione degli istituti della citata modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, liberandola – nel contempo – dalla rigidità derivante dalla soglia minima di percentuale (il 50 per cento) attualmente prevista e consente comunque, fino alla disciplina derivante dalla contrattazione, l'accesso al lavoro agile senza la necessità del previo accordo individuale. A tale misura non consegue, pertanto, un rientro automatico del personale nella sede lavorativa, ma consente a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa senza essere vincolate da una soglia minima che, in taluni casi, potrebbe comportare ricadute negative in termini di efficienza. La modifica, inoltre, prevede che al personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la misura di cui al comma 1 si applica fino al perdurare dello stato di emergenza.

L'intervento al comma 2, invece, recependo alcune indicazioni espresse dal CTS nel proprio parere favorevole, esplicita che tra le misure di tutela della salute alle quali le pubbliche amministrazioni devono attenersi, ci sono anche quelle di contenimento del fenomeno epidemiologico.

La previsione, inoltre, interviene **al comma 2** sull'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124, peraltro modificata dall'articolo 263, co. 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si tratta di interventi volti a valorizzare l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di individuare le modalità attuative del lavoro agile, secondo le specifiche esigenze, riducendo dal 60 al 15 per cento il numero minimo dei dipendenti che possono avvalersi delle modalità in questione – che per la sua generalità non permette di tener conto delle peculiarità di ciascun datore di lavoro. Tale proposta tiene anche conto del fatto che l'apposizione di una percentuale minima del 60 per cento, ancorché riferita alle attività c.d. “*smartabili*” ha ridotto i margini di autonomia delle amministrazioni, la maggior parte delle quali (circa il 70 per cento) non risulta aver predisposto il citato piano nei termini stabiliti dalla legge. La revisione di tale termine percentuale e il conseguente maggior livello di autonomia organizzativa che rimarrebbe in capo alle amministrazioni rappresenta l'unica soluzione in grado di coniugare l'utilizzo del lavoro agile ai più alti livelli di efficacia, efficienza e *customer satisfaction* delle amministrazioni. Obiettivi strategici in un contesto economico sociale derivante dalla “riapertura” del Sistema-Paese che il Governo sta perseguendo. Si soggiunge che tale obiettivo risulta condiviso anche dal Parlamento che lo ha espresso con l'ordine del giorno 9/2945-A-62, con il quale impegna il Governo a stabilire - mediante un provvedimento normativo - che siano le amministrazioni (in particolar modo quelle locali), la misura del ricorso al lavoro agile tenendo conto delle esigenze dell'utenza e dell'efficacia



delle amministrazioni medesime. Sulla scorta di tale considerazione l'intervento modifica la percentuale minima (portandola dal 30 al 15 per cento) di lavoro agile che dovrà essere garantito in caso di mancata adozione del POLA. Sulla proposta normativa in esame, e in particolare modo sulla eliminazione del vincolo del 50 per cento, di quota fissa di lavoratori in modalità agile, e sulla previsione di rimettere alle singole pubbliche amministrazioni le relative scelte organizzative, si è proceduto a richiedere il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'o.c.d.p.c. n. 751 del 2021 il quale, come risulta dall'estratto del verbale n. 10 del 21 aprile 2021 - si è espresso favorevolmente.

Art. 2 (Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)

Comma 1. L'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – nel testo modificato dall'articolo 157, comma 7-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertiti, con modificazioni, rispettivamente dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 – ha prorogato fino al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di riconoscimento e d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo prevede una ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021, dei predetti documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Tale proroga appare necessaria in considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica ed al fine di non aggravare i comuni di ulteriori adempimenti ad essa connessi, nonché di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, che non consentono di rispettare agevolmente un'adeguata distanza interpersonale.

I documenti la cui validità è prorogata – indicati mediante rinvio alle definizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – sono:

- ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
- la carta d'identità e ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare (documento d'identità);
- il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età (documento d'identità elettronico).

In ordine alla validità dei documenti, si ricorda che la carta d'identità, compresa la carta d'identità elettronica (CIE), ha durata di dieci anni, così come la carta d'identità rilasciata ai richiedenti la protezione internazionale; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.

Comma 2. Si dispone la proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno, nonché di documenti di viaggio. In particolare, l'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, ha prolungato fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno e dei titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in scadenza alla suddetta data. Con il presente intervento normativo, alla **lettera a)**, in considerazione delle difficoltà connesse alle restrizioni imposte dallo stato di emergenza, si prevede pertanto la proroga fino al 31 luglio 2021 della validità dei predetti permessi di soggiorno e titoli, compresi quelli aventi scadenza fino alla



medesima data del 31 luglio 2021. La **lettera b)** stabilisce, inoltre, che gli interessati possano comunque presentare istanza volta al rinnovo dei permessi e titoli suddetti e che gli uffici competenti provvedano alla progressiva trattazione dei relativi procedimenti.

Art. 3 (Proroga dei termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

Commi 1 e 2. Il verificarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti misure urgenti per il suo contenimento e gestione, hanno avuto delle inevitabili conseguenze sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali, anche con riferimento alla tempistica degli adempimenti contabili-finanziari cui gli enti locali sono chiamati ad assolvere.

Tra l'altro, a causa delle difficoltà connesse allo stato di emergenza, tuttora in corso, molti enti locali hanno subito rallentamenti nella predisposizione dei documenti contabili propedeutici alle attività di elaborazione della deliberazione dei rendiconti di gestione riferiti all'esercizio 2020, nonché delle deliberazioni del bilancio di previsione 2021/2023.

Pertanto, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati, si prorogano alcuni termini previsti per adempimenti contabili degli enti locali.

Nello specifico:

- il comma 1 proroga di un mese il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del TUOEL, rinviandolo dal 30 aprile al 31 maggio 2021;
- analogamente, il comma 2 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2021/2023 fissandolo al 31 maggio 2021.

Peraltro, il termine relativo alla deliberazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, è già stato prorogato al 31 gennaio 2021 dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 (come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020), quindi al 31 marzo 2021 dal decreto del Ministro dell'interno del 13.01.2021 e, successivamente, al 30 aprile 2021 dall'articolo 30, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, in fase di conversione.

Il **comma 3** rinvia i termini previsti dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio consolidato 2020 delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare,

- il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 in Giunta è rinviato dal 30 aprile al 30 giugno 2021, e il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 da parte del Consiglio è rinviato dal 31 luglio al 30 settembre 2021;
- il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 è rinviato dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021.

Il rinvio dei termini di approvazione del rendiconto 2020 determina la necessità di rinviare al 30 settembre 2021 il termine previsto dall'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la verifica delle effettive minori entrate delle Regioni a statuto ordinario del 2020 (**comma 4**).

Il **comma 5** proroga al 30 giugno 2021 i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti sanitari di cui alle lettere b), punto i) e c), del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Conseguentemente, al **comma 6**, sono modificati i seguenti termini:

- a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
- b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.



Il **comma 7** differisce dal 31 marzo al 31 maggio e dal 30 maggio al 30 giugno, i termini previsti dall'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2020.

Il **comma 8** stabilisce che il termine ultimo di adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.

Si rappresenta che l'obbligo di redazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile per le Camere di commercio è disposto dall'articolo 15 della legge n. 580 del 1993 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2005.

L'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva differito per l'esercizio 2019 la data di approvazione del bilancio anche per le Camere di commercio al 30 giugno del 2020.

Alcune Camere di commercio, impegnate nella predisposizione dei bilanci di esercizio 2020, hanno segnalato all'Unioncamere che "la precarietà organizzativa derivante dalla gestione della pandemia da COVID-19" rende "particolarmente difficoltoso il rispetto del termine del 30 aprile per l'approvazione da parte dei consigli camerali del bilancio di esercizio".

L'Unioncamere ha fatto sue le proposte camerali tese ad una dilazione del termine, richiamando l'eccezionalità del momento che si sta vivendo, ricordando peraltro quanto già verificatosi lo scorso anno per il bilancio di previsione degli enti locali.

Con l'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato infatti stabilito - anche per le Camere di commercio - il differimento del termine di approvazione dei conti consuntivi 2019 al 30 giugno 2020, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche attraverso la dilazione degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa vigente.

Si evidenzia che il mancato rispetto del termine previsto fa discendere gravi conseguenze sulla stabilità delle Camere di commercio, dalla nomina da parte della Regione di un commissario ad acta fino allo scioglimento del consiglio camerale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 580 del 1993.

È chiaro che, senza l'adozione della norma di proroga in esame, ne deriverebbe, come conseguenza, che un certo numero di Camere di commercio incorrerebbe nella violazione della norma sopra richiamata, che sarebbe dettata non da una patologica disorganizzazione dell'Ente interessato ma dallo stato di difficoltà che gli Enti camerali stanno affrontando in questa situazione di crisi pandemica.

La violazione in parola peraltro comporterebbe un aggravio di lavoro non indifferente a carico delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico e, a cascata, delle Camere di commercio interessate, sia ai fini dell'eventuale nomina dei Commissari Straordinari sia dell'eventuale ricostituzione dei nuovi Consigli camerali, delle Giunte camerali e della nomina dei nuovi Presidenti, in un momento peraltro assai delicato del quadro epidemiologico e in una situazione ancora non del tutto definita nel sistema camerale, interessato di recente ad un nuovo processo di riorganizzazione e di accorpamento, ancora lungi dall'aver finito i propri effetti destabilizzanti relativamente agli aspetti organizzativi, contabili e amministrativi.

Tali oneri amministrativi risultano quindi ridimensionati - a livello generale - con lo spostamento del termine al 30 giugno 2021, in quanto si evita di incorrere in eventuali ulteriori ritardi da parte degli organismi del sistema camerale, in totale parallelismo con la previsione eccezionale dello scorso anno, la cui ratio permane.

Il **comma 9** prevede lo slittamento al 30 giugno 2021, dei termini di 90 e 60 giorni, ove tali termini siano scaduti prima della predetta data, previsti rispettivamente dal comma 5 dell'articolo 243-bis e dal comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000. In particolare, il comma 5 dell'articolo 243-bis regola la tempistica per la deliberazione da parte del Consiglio dell'ente locale del piano di riequilibrio pluriennale previsto in caso di ricorso alla procedura del predissesto. Il



comma 1 dell'articolo 261, invece, detta la tempistica con cui l'ente locale che ha dichiarato il dissesto finanziario e presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 259 è tenuto a corrispondere ad eventuali rilievi o richieste istruttorie da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

Art. 4 (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

L'articolo 4, a seguito dell'attuale situazione di crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del "regime temporaneo" in materia di c.d. "Golden Power", già prorogato fino al 30 giugno 2021 dall'articolo 10-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

Art. 5 (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

L'articolo 5, al **comma 1**, prevede la proroga del termine previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che amplia da sei mesi ad un anno il termine, decorrente dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente di guida. In particolare, il comma 6 del citato articolo 13, come novellato, prevede che, in relazione alle domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso del 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992 venga espletata entro il 31 dicembre 2021 e, per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova sia espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. L'intervento si rende necessario in considerazione del fatto che, relativamente alle domande presentate, in particolare, nel primo semestre dell'anno 2020, l'efficacia della proroga del termine al 30 giugno 2021 prevista dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è risultata, di fatto, estremamente limitata in conseguenza delle misure adottate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Con riguardo al **comma 2**, si rappresenta quanto segue: l'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai commi da 3 a 6, prevede un contributo in favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19, autorizzando la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 214 prevede che tali risorse, a compensazione degli effetti economici rendicontati, siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 5-bis, introdotto dall'articolo 44-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le eventuali risorse residue, non assegnate con il predetto decreto di cui al comma 5, siano destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, il medesimo comma 5-bis dell'articolo 214 prevede che dette imprese rendicontino entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e che le risorse residue siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021.

La norma in esame, provvede a differire i termini previsti dal citato comma 5-bis dell'articolo 214, prevedendo che le imprese possano rendicontare le perdite subite entro il 15 maggio 2021 e che il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie cui spetta il contributo a compensazione delle perdite venga adottato entro il 15 giugno 2021.



La disposizione, di cui **al comma 3**, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e dall'attuazione delle conseguenti misure di contenimento, nonché di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell'industria marittima italiana, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell'autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, all'effettuazione dei servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, senza le limitazioni previste dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

L'articolo 224 del codice della navigazione reca una riserva dei servizi di cabotaggio fra i porti della Repubblica agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997 prevede che le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, salvo che in alcuni casi limitati specificamente indicati nel medesimo comma.

Con la disposizione, pertanto, si consente alle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale di poter programmare ed effettuare, una volta terminata l'emergenza sanitaria COVID-19 e le conseguenti limitazioni, crociere limitate al territorio ed ai porti italiani.

La norma proposta **al comma 4** modifica il comma 4-*septies* dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017. Il medesimo comma 4-*septies*, prevede, altresì, che ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Si ricorda che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante *“Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE”*, individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche, prevedendo all'articolo 13, disposizioni specifiche in merito all'attività svolta dagli ispettori, ai requisiti minimi di competenza e formazione dei medesimi ispettori, nonché al rilascio della relativa certificazione.

Orbene, con la norma in commento si prevede che, anche alla luce del protrarsi dell'emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possa essere svolta anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, fino al 31 dicembre 2021. Ciò al fine precipuo di semplificare i procedimenti e di ridurre i tempi di attesa previsti per l'ottenimento dei documenti di circolazione, con benefici diretti ed immediati per l'utenza, nonché di migliorare l'operatività degli Uffici Motorizzazione Civile.

Art. 6 (Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

La disposizione novella l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, al fine di prorogare la previsione di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020, che consente di definire con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, lo svolgimento con modalità semplificate da remoto degli esami di abilitazione per



l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati (di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 101 del 2020). Resta fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 129 e 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in ordine alla disciplina relativa all'abilitazione dei predetti esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati.

La disposizione che si proroga prevede, altresì, che con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, possano essere definite l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 12 del 1979.

La proroga prevista dal presente articolo assicura, pertanto, la possibilità di sostenere, fino al 31 dicembre 2021, da remoto, e quindi in condizioni di sicurezza, le prove previste per le predette abilitazioni, similmente a quanto disposto per altre professioni.

Art. 7 (Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei fondi investimenti)

La disposizione di cui all'articolo 7, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, prevede che anche con riferimento all'annualità 2021 non si applichino le procedure di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e finalizzati a spese per investimenti con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 e con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2020.

Art. 8 (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2022 il termine per generare obbligazioni giuridicamente rilevanti, in relazione agli interventi che abbiano già ricevuto una favorevole valutazione del Dipartimento per le Politiche di coesione, dell'Agenzia per la Coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni coinvolte.

Art. 9 (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

L'articolo 9 proroga al 30 settembre 2021, in attesa di un apposito decreto ministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. L'articolo 72, comma 3, ha previsto l'adozione, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 2015/15/35/CE, di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) per la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati dai Paesi terzi.

Lo stesso articolo 72, al comma 4, nelle more dell'approvazione del predetto decreto ministeriale, stabilisce un regime transitorio, anch'esso di 120 giorni, nel quale si prevede l'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 (Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici). Quest'ultimo regime transitorio, che si sarebbe concluso il 25 dicembre 2020, è stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021, Sempre in virtù di quanto previsto dall'articolo 72 citato, a partire dal 1° maggio 2021 e fino all'adozione del predetto decreto ministeriale, saranno applicate le disposizioni dell'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020. L'applicazione delle disposizioni dell'allegato XIX potrebbe essere causa di rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, che andrebbe a incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitor europei. Tuttavia, lo schema del ridetto decreto ministeriale, allo stato attuale ancora in fase di concertazione, non è stato notificato alla Commissione europea, e quindi l'adozione dello stesso non potrà avvenire entro il 30 aprile 2021. Orbene, in attesa dell'adozione del citato decreto ministeriale di regolazione della materia,



con la norma in esame si proroga al 30 settembre 2021 il termine per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo, n. 101 del 2020, stabilendo che si applica anche l'articolo 7 dell'Allegato XIX dello stesso decreto legislativo n. 101 del 2020, sul muto riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici, al fine di assicurare l'accettazione, in regime di reciprocità, della attestazione di controlli radiometrici rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali con il quale l'Italia ha già stipulato degli accordi.

Art. 10 (Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19)

L'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto norme che, in deroga alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, consentivano l'avvio e la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere provvisorie (limitate al periodo estivo), da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, e necessarie per garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria da COVID-19. In sostanza, veniva semplificato l'*iter* autorizzativo di procedimenti che coinvolgono più soggetti istituzionali e riguardano piccoli interventi edilizi (capanni per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, divisori in plexiglass) necessari per assicurare il distanziamento sociale in luoghi all'aperto (spiagge libere, piscine, parchi).

La disposizione ha la finalità di estendere a tutto il 2021 dette misure di semplificazione. Permangono, infatti, le esigenze di natura sanitaria che erano alla base di quella previsione e d'altro canto è estremamente urgente provvedere *illico et immediate* alla luce dell'avvio ormai imminente della stagione balneare e della conseguente necessità di attrezzare spiagge e piscine in modo funzionale alle richiamate esigenze di sicurezza sanitaria.

Art. 11 (Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

La proroga disposta dall'articolo 11 fino al 31 luglio 2021 della vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno consentito di fronteggiare in ambito penitenziario l'emergenza sanitaria s'impone in ragione del mancato superamento del rischio che essa possa ancora dilagare all'interno degli istituti penitenziari: rischio tuttora elevato, stante, da un lato, l'accertata maggiore trasmissibilità del contagio da COVID-19 negli ambienti chiusi ove permangono più persone e, dall'altro, la copertura vaccinale ancora assai parziale della popolazione detenuta, dovuta agli stringenti criteri adottati per ottimizzare la somministrazione delle dosi di vaccino attualmente disponibili.

La norma prevede **alla lettera a)** che la durata delle licenze premio concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal primo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, possa estendersi fino al 31 luglio 2021, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Con la previsione di cui **alla lettera b)**, si stabilisce che sino al 31 luglio 2021 ai detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all'esterno, all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, possano essere concessi permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti per tali permessi dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter della legge 354 del 1975. Infine, **alla lettera c)** si proroga al 31 luglio 2021 anche la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari, i quali debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena.

La proroga dell'operatività di tali istituti sino alla data del 31 luglio 2021 - data in cui è presumibile che la campagna di vaccinazione in atto raggiunga l'intera popolazione carceraria - si giustifica proprio in ragione dei risultati che essi hanno prodotto in termini di contenimento dell'emergenza sanitaria nelle carceri italiane, senza comportare rinunce in termini di sicurezza pubblica per effetto dei ponderati criteri di selezione delle persone detenute ammesse a fruirne.



Permettere, a far data dal 1° maggio 2021, il rientro negli istituti penitenziari dei detenuti che in questi mesi - in virtù di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, i cui termini di vigenza sono stati dilazionati al 30 aprile 2021 dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 183 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 21 del 2021 che, contestualmente, ha abrogato il decreto-legge n. 7 del 2021 che all'articolo 2 recava identica proroga - hanno fruito di licenze e permessi di durata straordinari, per periodi di tempo anche continuativi, finirebbe per vanificare i risultati sinora conseguiti, implicando, da un lato, un immediato incremento della popolazione carceraria e, dall'altro, una moltiplicazione delle occasioni di contagio, per effetto dei frequenti passaggi fra il mondo esterno e gli istituti penitenziari imposti dalle modalità ordinarie di fruizione da parte dei detenuti delle licenze e dei permessi.

Conseguenze altrettanto pregiudizievoli per la salute pubblica potrebbero derivare anche dalla mancata proroga dell'operatività dell'accesso agevolato alla detenzione domiciliare - previsto dall'articolo 30 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, la cui vigenza temporale è stata già prorogata ad opera delle disposizioni sopra indicate - trattandosi di una misura che negli scorsi mesi, così come in quelli dell'inizio della pandemia da COVID-19, ha calmierato le condizioni di popolamento degli istituti penitenziari, concorrendo a contenere il rischio che esse agissero come detonatore dell'epidemia.

Art. 12 (Entrata in vigore)

L'articolo 12, infine, prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

